



PREMESSA

1. "Mutua Italiana Assistenza Veterinaria M.I.A.V. - Società di Mutuo Soccorso" (di seguito MIAV) è una società di mutuo soccorso che ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria ed opera senza scopo di lucro. E' costituita sotto forma di associazione, ha acquisito personalità giuridica ai sensi della L. 15 aprile 1886 n.3818 e s.m.; si qualifica come ente non commerciale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

2. MIAV, nell'ambito dei propri scopi, riconosce, tutela e persegue il benessere psicofisico dei propri associati anche attraverso i rapporti di questi ultimi con gli animali d'affezione e/o compagnia, sulla base dei più recenti studi scientifici, medici e sociologici che riconoscono agli animali d'affezione e/o compagnia un ruolo primario nella cura della persona anche in ambito di terapie specializzate, appunto volte al benessere e alla cura degli associati e dei loro familiari.

3. DEFINIZIONI E PRINCIPI:

Associato: Associato a MIAV sezione "IOconTE" persona fisica proprietaria di uno o più animali da affezione (cani, gatti e conigli domestici) o "Mascotte". L'adesione alla Mutua è fondamentale per poter usufruire dei sussidi previsti nelle differenti sezioni, in questo caso IOconTE.

Mascotte : cane, gatto o coniglio domestico dell'Associato, identificato attraverso numero di chip (ove previsto dalla normativa) e libretto sanitario aggiornato, registrato all'anagrafe animali d'affezione.

Decorrenza: di 10 giorni dal pagamento dell'Associazione a MIAV.

Eleggibilità: Sono ammessi in copertura cani, gatti e conigli domestici senza limiti d'età. L'animale iscritto deve essere in possesso di libretto sanitario (e microchip per cani) e regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

ASSOCIAZIONE, ASSISTENZA, SUSSIDI E COPERTURE SEZIONE "IOconTE"

La Premessa è parte integrante del presente contratto.

1) ASSOCIAZIONE A MIAV

Si possono associare alla Mutua Italiana Assistenza Veterinaria M.I.A.V. solo persone fisiche residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Il costo annuo dell'associazione - sezione "IOconTE" - può essere erogato in unica soluzione o suddiviso in rate mensili.



Il costo complessivo annuo è:

- in unica soluzione € 40,00
- in rate mensili (per dodici mesi) € 4,00/mese.

L'associazione inizia la propria decorrenza quando MIAV contabilizza il versamento. MIAV si riserva il diritto di rifiutare la richiesta di associazione restituendo integralmente l'importo ricevuto.

2) RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'Associato ha diritto di recesso da MIAV, inviando raccomandata A/R alla sede della Mutua Italiana Assistenza Veterinaria (legale o operativa) almeno 90 gg. prima della scadenza annuale del sussidio mutualistico sottoscritto. In mancanza di recesso nel summenzionato termine e nella forma richiesta, il sussidio mutualistico si rinnoverà alle medesime condizioni dell'anno precedente.

Qualora l'Associato non abbia versato il contributo associativo al momento dell'associazione, (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque ed in ogni caso tenuto a saldare la parte di contributi mancanti, in quanto la quota annuale è dovuta integralmente al momento dell'associazione e il frazionamento del pagamento rappresenta un'agevolazione che la Mutua riserva ai propri Associati. In ogni caso l'Associato receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

3) CONSULENZA TELEFONICA MEDICO-VETERINARIA

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI
INFRASETTIMANALI

L'Associato può contattare MIAV per avere le seguenti informazioni:

- vaccinazioni obbligatorie e consigliabili;
- profilassi;
- periodi di quarantena

4) HELP LINE ANIMALI DOMESTICI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI
INFRASETTIMANALI. Solo Italia.

L'Associato può contattare MIAV per avere le seguenti informazioni riguardanti luoghi in Italia:



- negozi specializzati (cibo, toelettatura...);
- pensioni;
- scuole e centri di addestramento;
- concorsi;
- centri di protezione degli animali.

5) INFORMAZIONI PER VIAGGIARE CON ANIMALI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI.

L'Associato può contattare MIAV per avere le seguenti informazioni:

- normativa vigente in materia di trasporto nazionale e internazionale;
- vaccinazioni obbligatorie e consigliabili;
- alberghi, campeggi e spiagge con libero accesso per animali domestici in Italia e all'estero.

6) SEGNALAZIONE STRUTTURE VETERINARIE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 18 ESCLUSI I FESTIVI INFRASETTIMANALI

L'Associato può contattare MIAV per avere informazioni sui centri autorizzati di pronto soccorso veterinario in Italia e all'estero e su recapiti, contatti e servizi offerti da strutture veterinarie, autorizzate all'ingresso di animali, siano essi:

- Ambulatorio Veterinario esercitato in forma sia singola che associata
- Clinica Veterinaria - Casa di cura veterinaria
- Ospedale veterinario
- Laboratorio veterinario di analisi

7) RECUPERO A SEGUITO SMARRIMENTO

A seguito di smarrimento della Mascotte, denunciato alle autorità competenti e a MIAV, quest'ultima presta le seguenti garanzie:

- **A.RACCOLTA SEGNALAZIONI AVVISTAMENTI:** mette a disposizione una linea telefonica dedicata, con un identificativo dell'Associato, per raccogliere eventuali segnalazioni di avvistamento/ritrovamento della Mascotte, che verranno raccolte e notificate all'Associato affinché si metta in contatto con il segnalatore;
- **B. RIMBORSO SPESE DI RICERCA:** rimborso delle spese per comunicazioni/inserzioni finalizzate alla ricerca della Mascotte, organizzate da organismi di salvataggio civili (associazioni di volontariato iscritte agli albi, guardie zoofile) o militari o da organismi specializzati, pubblici o privati;



- **C. RIMBORSO SPESE DI RICONGIUNGIMENTO:** se, a seguito del ritrovamento, l'Associato debba effettuare un viaggio per recuperare la Mascotte, MIAV mette a disposizione un taxi o biglietto di mezzi pubblici o rimborso pedaggi per raggiungerla con mezzi propri e rientrare a casa;

Massimale: 70,00 € per sussidio e per annualità associativa, per la somma delle prestazioni sub B. e C.

- **D. ATTIVAZIONE TELE NARCOSI:** se, a seguito del ritrovamento, la Mascotte si trovi in una situazione di difficoltà o pericolo, per sé o gli altri, al fine di agevolare l'intervento dei soggetti privati o pubblici in loco, MIAV provvede all'attivazione di un medico veterinario abilitato che possa intervenire mediante tecniche di sedazione a distanza (cerbottana o fucile lancia siringhe) tenendo a proprio carico le spese (uscita, orarie, materiali di consumo) fino a un massimo di 50,00 € per sussidio e per annualità associativa.

8) SOCCORSO A DOMICILIO PER RICOVERO DELL'ASSOCIATO

Se l'Associato viene ricoverato a seguito di malattia/infortunio che comporti un'ospedalizzazione di almeno 3 giorni, e si trovi nell'impossibilità di accudire alla/e propria/e Mascotte, MIAV rimborserà fino a 15,00 € massimo al giorno per un massimo 60,00 € per un "pet sitter" che si rechi al domicilio dell'Associato (anche se diverso dalla residenza).

In alternativa, si orienta l'Associato a individuare una pensione idonea a ospitare la/le Mascotte, rimborsando fino a 60,00 € per il soggiorno.

Cause: ricovero Associato uguale o maggiore a 3 gg per infortunio/malattia

Spese documentate:

- per "Pet sitter": 15,00 € massimo al giorno, fino alla concorrenza di 60,00 €
- per "Soggiorno": fino a 60,00 € di rimborso relativo al soggiorno della/e Mascotte in struttura adeguata.

MIAV rimborserà le summenzionate spese nei limiti del massimale di 60,00 € per evento e per annualità associativa.

9) PER SEMPRE

In caso di morte o di invalidità permanente da infortunio o malattia uguale o maggiore a 67% che colpisca l'Associato adottante e che renda obiettivamente impossibile, suo malgrado, per motivi sanitari la convivenza con la sua mascotte, MIAV rimborserà le spese necessarie per la ricerca e il trasferimento della/e Mascotte presso una nuova e idonea sistemazione di adozione. Il rimborso massimo di € 100,00. MIAV manterrà valide tutte le altre garanzie del sussidio IOconTE, per l'intero anno pagato, in favore del nuovo adottante. MIAV si attiverà al fine di consentire una informazione costante relativa alla nuova adozione della Mascotte.

Affido temporaneo: In caso di invalidità permanente da infortunio o malattia uguale o maggiore a 67% che colpisca l'Associato adottante, su richiesta di quest'ultimo, MIAV collaborerà alla ricerca di un affido temporaneo per il periodo in cui l'Associato non possa prendersi cura della/e Mascotte, rimborsando sino a € 100,00 per tutte le spese di trasporto



della/e Mascotte, dall'Associato all'affidatario e da quest'ultimo all'Associato per la restituzione al termine dell'affido.

Massimale: € 100,00 per sussidio ed annualità associativa

10) RIMBORSO SPESE PER DISTACCO COMPASSIONEVOLE/SPESE FUNERARIE

Per eutanasia a seguito di Infortunio o Malattia, praticata da veterinario che ne certifichi l'utilità all'animale per evitare inutili sofferenze, derivanti da una patologia o da uno stato di salute comunque irreversibile. MIAV rimborsa anche le spese funerarie e le necessarie pratiche burocratiche, compresa la cremazione.

Massimale: € 50,00 per annualità associativa.

11) RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO VETERINARIO

Se l'Associato deve sostenere spese per il trasporto della Mascotte a seguito di infortunio con trauma o torsione gastrica, MIAV rimborserà le spese di trasporto documentate sino ad un centro di assistenza veterinaria.

Limiti: presentazione della ricevuta fiscale della necessaria visita che ne è seguita, con evidenza della diagnosi.

Rimborso: massimale € 30,00 per annualità associativa, per spese di trasporto documentate quali ad esempio taxi, autoambulanza veterinaria.

12) RIMBORSO SPESE PER IGIENIZZAZIONE INTERNI

Nel caso in cui l'Associato debba pulire/igienizzare la selleria di un proprio veicolo con cui abbia soccorso e trasportato presso il centro veterinario più vicino, un cane o gatto ferito e abbandonato, vittima di incidente stradale, che non sia stato soccorso da autorità preposte, chiamate in loco, MIAV rimborsa il costo dell'igienizzazione.

Limiti: esibizione di certificazione del veterinario della consegna del cane o gatto e presentazione del documento fiscale per la necessaria visita che ne è seguita.

Massimale € 30,00 per sussidio. Un sussidio per annualità associativa, per spese pulitura/igienizzazione documentate.

13) DIRITTO DI VISITA ALLA MASCOTTE

Per tutta la durata dell'associazione, MIAV ha il diritto di sottoporre la Mascotte per la quale è prestata la copertura mutualistica IOconTE agli accertamenti e controlli dalla stessa

disposti e l'Associato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire a MIAV ogni eventuale informazione richiesta. L'inosservanza dell'obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto alla copertura/garanzia.

14) CURA DELLA MASCOTTE

La Mascotte per la quale è prestata la copertura mutualistica IOconTE dovrà essere tenuta con cura e diligenza secondo i principi del buon padre di famiglia e in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione. Cura e diligenza del buon padre di famiglia per evitare che la Mascotte procuri danni a persone e ad animali, nonché per preservare la stessa Mascotte da danni causati, appunto, da incuria e negligenza.

L'Associato, in caso di infortunio o malattia che colpisca la Mascotte per la quale è prestata la copertura mutualistica, deve far intervenire con immediatezza un medico veterinario perché si prestino a quest'ultima le cure o i trattamenti del caso.

15) ESCLUSIONI

Tutte le coperture/assistenze non saranno operanti per gli eventi occorsi o causati:

- da trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del Codice della Strada);
- da partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- da uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- da infortuni o malattie insorti prima della decorrenza dell'associazione con copertura mutualistica;
- per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, nonché per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;

- per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- per Leishmania e Erlichiosi;
- per Mixomatosi
- per FIP

Inoltre sono escluse:

- malattie o difetti fisici di carattere cronico e congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ernie in genere;
- prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

16) MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di sussidio coperto da MIAV, l'Associato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità.

L'Associato dovrà mettere a disposizione della Struttura Organizzativa, tramite la propria Area Riservata, tutta la documentazione connessa all'evento ritenuto in copertura, nonché quella richiesta espressamente da MIAV:

- Modulo MIAV di apertura per richiesta sussidio compilato in ogni sua parte contenente il rapporto circostanziato attestante le cause e le modalità dell'evento ritenuto in copertura;
- ulteriori certificati medici o prescrizioni connessi all'evento ritenuto in copertura;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- Libretto sanitario completo con codice Chip dell'animale (quando è obbligatorio)
- qualsiasi altra documentazione o informazione fosse necessaria per la gestione dell'evento;

Per qualsiasi documentazione necessaria e proveniente dall'Estero l'onere della traduzione in italiano sarà a carico dell'Associato che richiede il sussidio. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto al Sussidio.

Per tutto ciò che riguarda assistenza e sinistri sono a disposizione degli Associati i seguenti contatti dedicati:

- Numero Telefonico Sinistri : + **39.02.47.92.71.92**
- e-mail: sinistri@miav.it

Per qualunque comunicazione scritta, diretta ai propri Associati, sia nell'ambito dei sinistri, sia di carattere amministrativo, MIAV utilizzerà esclusivamente l'indirizzo mail che ciascun Associato ha indicato nella propria area riservata quando ha completato la procedura d'iscrizione.

Eventuali cambi di indirizzo mail devono essere tempestivamente comunicati dall'Associato alla Mutua

17) ESTENSIONE TERRITORIALE

Sono riconosciute tutte le garanzie qualora il Sussidio che ne abbia determinato la richiesta si sia verificato in Europa (a mero titolo esemplificativo: EU, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Montecarlo, Andorra, Liechtenstein, Gran Bretagna).

18) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RELATIVA TUTELA LEGALE

L'Associato MIAV sezione "IOconTE" beneficia automaticamente e senza ulteriore spesa alla copertura relativa alla responsabilità civile verso terzi, esclusivamente in relazione alla sua qualità di proprietario/affidatario della Mascotte, come da contratto collettivo MIAV stipulato con primaria Compagnia d'Assicurazione: Amissima Assicurazioni S.p.A. La visura della copertura assicurativa integrale è a disposizione di tutti gli Associati presso la sede della Mutua Italiana Assistenza Veterinaria-MIAV.

La copertura per Responsabilità civile che MIAV ha previsto per ogni suo Associato, opera **a primo e secondo rischio** o in **Differenza di Condizioni**, come prevede l'Art. 1.9 qui sotto riportato, che oltre a coprire i danni da Responsabilità Civile causati dalla Mascotte, qualora esistano altre Assicurazioni stipulate dal medesimo Assicurato atte a coprire le stesse responsabilità, l'assicurazione prestata con il presente contratto coprirà quella parte di danni in eccesso al massimale previsto da tali altre assicurazioni.

Estratto, a titolo puramente informativo, delle condizioni della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

Art. 1.1 - ASSICURATO

Amissima S.p.a. e MIAV si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata nell'interesse degli Associati alla sezione "Dottor Bau e Dottor Miao" (in seguito Assicurati) ed è quindi assicurata la persona fisica, proprietaria, dell'animale, associata a MIAV nella sezione "Dottor Bau e Dottor Miao", residente in Italia. In caso di sinistro per la verifica dell'operatività della copertura si farà, quindi, riferimento alle risultanze della Spett.le Contraente.

Art. 1.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Amissima S.p.a. tiene indenne l'assicurato, il coniuge convivente, anche more uxorio, i familiari, parenti e d'affini, conviventi (come risultante da stato di famiglia) fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in

polizza e con i sottolimiti di cui ai successivi art 1.7 “ Determinazione del Massimale” e 1.8 “Scoperti e Franchigie” , di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali , interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi , per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dalla proprietà e l’uso di animali domestici intesi quali cani e gatti anche in consegna temporanea presso e / o a terzi per conto dell’Assicurato.

La garanzia è operante a condizione che sia stata rispettata la Normativa Nazionale e Locale in materia di conduzione, detenzione e tenuta del cane o del gatto, quando quest’ultimo si trova nelle vie, in luogo pubblico, in altro luogo aperto al pubblico, nei mezzi pubblici di trasporto o in esercizi pubblici e/o commerciali.

La garanzia è operante per i cani regolarmente identificati tramite codice chip e per gatti muniti di libretto sanitario.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 1.3 – QUALIFICA DI TERZI

L’assicurazione conserva la propria validità anche per i danni che gli Associati abbiano cagionato ad altri Associati indipendentemente dalle sezioni di appartenenza. Gli Associati sono pertanto considerati terzi tra di loro a tutti gli effetti.

Art. 1.4 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

Art. 1.5 – ESCLUSIONI RILEVANTI

L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- all’utilizzo degli animali per attività professionali
- derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria
- derivanti da attività di ricerca e salvataggio

Art. 1.6 - LIMITI TERRITORIALI

L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 1.7 – DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

La copertura opera nei confronti di ogni singolo Assicurato con i seguenti limiti:

- € 1.000.000,00 per sinistro e anno per danni a persone
- € 50.000,00 per sinistro e anno per danni a cose (i danni a cose in consegna e custodia si garantiscono con il limite pari a € 1.000,00 per sinistro e anno)

Art. 1.8 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente copertura saranno applicati i seguenti scoperti e franchigie

- Scoperto del 10% del danno risarcibile con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 50.000,00 per i danni a persone
- Scoperto del 10% del danno risarcibile con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 500,00 per i danni a cose

Art. 1.9 – ALTRE ASSICURAZIONI – DIFFERENZA DI CONDIZIONI

Qualora esistano altre Assicurazioni stipulate dal medesimo Assicurato atte a coprire le stesse responsabilità, l'assicurazione prestata con il presente contratto opererà a secondo rischio o in Differenza di Condizioni – cioè a coprire quella parte di danni in eccesso al massimale previsto da tali altre assicurazioni, fermo il resto.

Art. 1.10 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Amissima Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art 1916 del Codice Civile verso MIAV, consociate, collegate, controllate, Associati e persone possono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente, salvo il caso di dolo o il caso in cui sia il Contraente o l'Assicurato stesso ad esperire azione di rivalsa.

Art. 1.11 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Associato/Assicurato deve darne avviso a MIAV o chiamando il [numero verde 800 993 439](tel:800993439) o per iscritto scritto, anche mediante mail all'indirizzo sinistri@miav.it, entro sette giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c.

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Associato/Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Associato/Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione, o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

Art. 1.12 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

Amissima Assicurazioni S.p.A. assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Amissima Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Associato/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Amissima Assicurazioni S.p.A. ed Associato/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Amissima Assicurazioni S.p.A. non riconosce spese incontrate dall'Associato/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

19) TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dalla copertura mutualistica "IOconTE" si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Relativamente alla copertura mutualistica della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Associato o ha promosso contro questo l'azione.

20) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO ED ESCLUSIVITA' FORO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; per qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, risoluzione, esecuzione e inadempimento del presente contratto sarà competente il Foro di Milano in via esclusiva.

21) APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 1) Associazione a MIAV; art. 2) Recesso dell'associato; art. 13) Diritto di visita dell'animale; art. 14) Cura della Mascotte; art. 20) Legge applicabile al contratto ed esclusività foro.